

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1567)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2908)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1971*

Norme sull'ordinamento scolastico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi.

Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate.

Dall'inizio del secondo periodo dell'anno scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore. A tali corsi, organizzati dai consigli di classe, partecipano tutti gli studenti che ne facciano richiesta ai fini di migliorare il proprio profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità della retribuzione per tali corsi integrativi.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito dei doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previsti dai commi precedenti.

Art. 2.

Gli alunni di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che hanno fruito di borse di studio annuali all'estero, promosse dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dall'AFSAI — Borse di studio internazionali, o da altri enti o associazioni culturali riconosciute dal Governo italiano, saranno riammessi alla scuola italiana su parere del consiglio di classe, il quale, dopo aver valutato il programma svolto dallo studente all'estero e previo eventuale esperimento su una o più materie, delibera sulla sua iscrizione alla classe successiva a quella per cui è già in possesso di promozione.

Art. 3.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalla 1^a e 2^a classe e dalla 3^a, 4^a e 5^a elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

I provveditori agli studi possono consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o assegnare gli insegnanti di plessi isolati o troppo piccoli a un altro consiglio di ciclo.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, il consiglio di classe, per la scuola media, redigono motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge.

I diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'ottava classe post-elementare sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi di licenza della scuola media.

Art. 4.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio dei periodi si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni ed agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli insegnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono resi edotti i rappresentanti delle famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 3 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali statali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali. I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei professori promuove e coordina l'azione dei consigli di classe.

Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali, è aumentato da 350 a 600.

Art. 6.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è proro-

gata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 30 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

Art. 7.

I termini previsti dalle precedenti disposizioni per il collocamento a riposo e la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 14 e al 15 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 15 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1° ottobre.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dello esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1, quarto comma, e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.